

Articolo 41, comma 4
(Congedo obbligatorio di paternità)

L'articolo 41, comma 4, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame, modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), **proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente** (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. *a*), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi *infra*), elevandone la durata a **sette giorni per l'anno 2020 (lett. *a* e *b*)**.

Inoltre, si dispone che **anche per il 2020** il padre possa astenersi per **un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima) (**lett. *c***).

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall'art. 4, c. 24, lett. *a*), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2019 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 278, della L. n. 145/2018) che ne ha anche elevato la durata a cinque giorni.

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) **entro i cinque mesi dalla nascita** del figlio e che la **durata** dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

Si fa presente, infine, che la recente [direttiva \(UE\) 2019/1158](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la [direttiva 2010/18/UE](#), stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia.

La citata Direttiva, infatti, all'articolo 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un **congedo di paternità di dieci giorni lavorativi** da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.